

Principi Generali della legge 626

Il [decreto 626/94](#) contiene un [sistema sanzionatorio](#) che completa la serie di strumenti predisposti dal legislatore per garantire l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori. Sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui preposti gravano una serie di [obblighi](#) affinché sia garantita la massima sicurezza tecnologicamente possibile. Tali obblighi vanno dalla [valutazione del rischio](#) all'organizzazione del [servizio di prevenzione e protezione](#), dalla [formazione](#) dei lavoratori in materia di sicurezza, all'igiene del lavoro ed al pronto intervento in caso di emergenza.

La partecipazione dei [lavoratori](#) e dei loro rappresentanti alla tutela della salute è stabilita da una serie di disposizioni del decreto. La novità del 626 non è solo nell'estensione degli obblighi a carico del datore di lavoro, ma è anche nella rilevanza penale attribuita a quasi tutte le violazioni degli obblighi previsti dal decreto a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Questa scelta conferma il ruolo fondamentale attribuito dal legislatore alla [sanzione penale](#) al fine di garantire l'effettiva osservanza dei precetti di legge. Le norme, che prevedono la sanzione, sono articolate con riferimento ai destinatari dei vari precetti ed alla gravità della violazione. A differenza dei precedenti decreti prevenzionistici, i quali preferivano sanzionare le violazioni delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, il [decreto 626/94](#) introduce il criterio dell'alternatività delle pene per cui le violazioni delle norme contenute nel nuovo provvedimento possono essere punite o con l'ammenda o con l'arresto.

Per il [datore di lavoro](#) ed i dirigenti la pena che può essere applicata varia da un minimo di un milione ad un massimo di 8 milioni e la pena detentiva varia dai tre ai sei mesi.

Il principio dell'alternatività è operante anche in riferimento alle violazioni commesse dagli altri soggetti obbligati, ovvero i preposti, i commercianti, gli installatori, il [medico competente](#). Le sanzioni previste per [i commercianti e gli installatori](#) sono molto gravi nel caso in cui forniscano [attrezzature](#), impianti o macchinari non conformi alle normative vigenti in tema di sicurezza. E' infatti previsto l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 60 milioni.

IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 (e successive modifiche ed integrazioni)

Il [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#) non è altro che il recepimento della [direttiva](#) quadro 391/89 della Comunità Economica Europea e delle prime sette direttive ad essa connesse, con l'aggiunta di due titoli contenenti sanzioni e disposizioni transitorie e finali. La ricezione di queste direttive ha determinato una svolta normativa nel sistema giuridico il quale era sprovvisto di un vero e proprio apparato di prevenzione.

Il decreto 626 dispone una serie di misure per la tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro per i [lavoratori](#) impiegati nel settore pubblico e privato, e tiene conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato da: Forze armate, Polizia, protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, delle università, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi. Per queste strutture spetta al Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica, individuare con decreto le norme del 626 applicabili in considerazione della particolarità del servizio espletato.

Per i lavoratori a domicilio, dei quali alla legge 18 dicembre del 1973, n.877 e i lavoratori assunti con rapporto contrattuale di portierato ([articolo 1, comma 3](#)) il decreto si applica ove espressamente previsto.

Per le province autonome di Trento e Bolzano il decreto si applica nei limiti in cui la normativa sia compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DATORE DI LAVORO

Obbligo generale di sicurezza

L'[obbligo generale di sicurezza](#) è distribuito tra più soggetti, ma è sempre il datore di lavoro che gestisce attribuzioni e competenze agli altri soggetti. Il datore di lavoro deve in primo luogo osservare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare egli deve:

- Compiere una [valutazione dei rischi](#);
- Eliminare i rischi con l'ausilio delle tecniche offerte dal progresso;
- Ridurre i rischi alla fonte;
- Programmare la prevenzione tenendo conto delle condizioni tecniche di produzione e dell'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- Sostituire ciò che è pericoloso; rispettare i principi ergonomici nella distribuzione dei posti di lavoro anche per attenuare il lavoro ripetitivo e noioso, nella scelta delle [attrezzature](#) e dei metodi di lavoro e produzione;
- Dare la precedenza a misure di sicurezza collettive rispetto a quelle individuali;
- Limitare il numero dei lavoratori esposti al rischio e limitare l'uso di agenti chimici, fisici e [biologici](#);
- Adeguare i controlli sanitari dei lavoratori in base ai rischi cui sono esposti;
- Evitare l'esposizione al rischio dei lavoratori che per motivi sanitari personali non possono essere esposti al rischio;
- Predisporre misure igieniche, di protezione collettiva ed individuale, di emergenza;
- Predisporre i segnali di sicurezza;

Compiere la manutenzione delle [attrezzature](#) di lavoro.

Obblighi specifici

Il datore di lavoro deve adottare, in collaborazione con il [responsabile per la prevenzione e protezione](#) ed il preposto una serie di misure particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori ([articolo 4 comma 5](#)) che consistono in:

- aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione per il miglioramento continuo degli strumenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- istruzione ed informazione per i lavoratori esposti al rischio sulle misure di sicurezza adottate e sul comportamento da tenere in caso di pericolo;
- concessione al lavoratore del potere di verificare tramite il [responsabile per la sicurezza](#) l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
- tenuta di un registro cronologico su cui vengono registrati gli infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro richiede il parere del rappresentante per la sicurezza per la [valutazione dei rischi](#);
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- programmazione di attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- realizzazione e verifica della prevenzione;
- designazione degli [addetti al servizio di prevenzione](#), attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori;

- organizzazione della formazione degli incaricati all'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
- adesione alla richiesta di accesso da parte del rappresentante per la sicurezza al documento base ed al registro degli infortuni;
- adozione delle misure necessarie al fine di prevenire gli incendi e per l'evacuazione dei lavoratori nel caso di pericolo grave ed immediato.

(Fermo restando quanto previsto dal d. p. r. 29 luglio 1982 n. 577 i Ministri dell'Interno, del lavoro e della previdenza sociale devono adottare uno o più decreti nei quali saranno definiti i criteri di attuazione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi).

Informazione e Formazione

[Il datore di lavoro](#) deve informare tutti i lavoratori sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate ([art.21](#)) e formare in maniera adeguata e sufficiente i lavoratori in materia di sicurezza e salute ([art.22](#)), consultare e rendere partecipi i lavoratori sulle questioni inerenti la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro e fornire ai lavoratori adeguate istruzioni.

Valutazione del rischio

Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Deve compiere una valutazione specifica dei rischi presenti nell'azienda considerando in primo luogo la natura dell'attività svolta dall'azienda in generale; deve tenere conto dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori nella scelta delle [attrezzature di lavoro](#), delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella decisione del criterio di sistemazione dei [luoghi di lavoro](#).

La valutazione dei rischi è compiuta dal datore di lavoro in collaborazione con il [responsabile del servizio di prevenzione e protezione](#) e con il [medico competente](#), previa consultazione del [rappresentante per la sicurezza](#). Sulla base dei risultati ottenuti dalla valutazione dei rischi il datore di lavoro ha l'obbligo di elaborare un documento che contenga una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute con la specificazione dei criteri che sono stati adottati per compiere tale valutazione.

Egli deve individuare le misure di prevenzione e di protezione da attuare in conseguenza della valutazione e formulare il programma di attuazione delle misure individuate, trasponendo queste considerazioni su un documento formale, ed incaricare il relativo responsabile, oppure persone o servizi esterni all'azienda.

Designazione del medico competente

[Il medico competente](#) è nominato dal [datore di lavoro](#); egli è al vertice del servizio più delicato dell'azienda e svolge la sua azione in via preventiva, periodica e successiva. Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, può essere dipendente del datore di lavoro, libero professionista o dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore.

Egli collabora con il datore di lavoro, in modo particolare per la predisposizione del servizio di pronto soccorso e con il [servizio di prevenzione e protezione](#); effettua accertamenti sanitari, fornendo spiegazioni sul loro significato ed informazioni sui loro risultati.

Insieme al responsabile del servizio di protezione e prevenzione visita periodicamente i [luoghi di lavoro](#).

Designazione del responsabile della prevenzione e protezione

Il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda il [servizio di protezione e prevenzione](#). Questo servizio partecipa attivamente al processo di elaborazione delle misure di sicurezza da adottare, ha compiti di [valutazione del rischio](#), di elaborazione delle misure di sicurezza, di [informazione e formazione](#) dei lavoratori.

Nel servizio di protezione e prevenzione è designato un responsabile, che assume determinati [poteri](#), ed alcuni addetti al servizio ad opera del datore di lavoro, previa consultazione del [rappresentante per la sicurezza](#); tali incarichi vengono attribuiti a lavoratori interni all'azienda o all'unità produttiva.

Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso di adeguate conoscenze professionali per integrare l'azione di protezione e prevenzione.

Designazione dei lavoratori per prevenzione incendi e pronto soccorso

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie ai fini della [prevenzione incendi](#), dell'evacuazione dei lavoratori nell'eventualità che si presenti un pericolo grave ed immediato. Le misure predisposte dal datore di lavoro devono essere adeguate, facendo riferimento alla natura dell'attività, alla dimensione dell'azienda e al numero delle persone presenti. Per adempiere a questo obbligo deve designare dei lavoratori ai quali è affidato l'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza. Nella scelta delle persone addette a queste funzioni, il datore di lavoro deve tenere conto in primo luogo delle dimensioni dell'azienda; deve inoltre compiere una [valutazione dei rischi](#) presenti nell'azienda per stabilire i lavoratori più idonei a ricoprire questo incarico.

Consultazione e collaborazione

Il datore di lavoro è il principale destinatario delle disposizioni che riguardano la [valutazione dei rischi](#) presenti nell'azienda e la predisposizione di idonee misure di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. E' affiancato nella sua attività dal [servizio di prevenzione e protezione](#), dal [medico competente](#) e dal [responsabile per la sicurezza dei lavoratori](#).

Il datore di lavoro collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella:

- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure di sicurezza;
- programmazione dell'attuazione del servizio di sicurezza;
- proposizione di programmi di informazione e [formazione dei lavoratori](#);
- [informazione dei lavoratori](#);
- riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Inoltre consulta il [rappresentante per la sicurezza](#) nella:

- valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda. La consultazione avviene preventivamente e tempestivamente;
- [designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione](#), all'attività di [prevenzione incendi](#), al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Il datore di lavoro collabora con il [medico competente](#) nella:

- predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- [informazione e formazione](#) dei lavoratori;
- predisposizione di misure di sicurezza e prevenzione.

CONTRAVVENZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Il [datore di lavoro](#) ed il dirigente sono puniti con l'**arresto da tre o sei mesi o ammenda da tre a otto milioni** per la violazione di diversi [disposizioni](#), tra cui quelle inerenti:

- La stesura del documento in seguito alla [valutazione del rischio](#) in collaborazione con il responsabile del [servizio di prevenzione e di protezione](#), con il [medico competente](#), previa consultazione del [rappresentante per la sicurezza](#), con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione dei [lavoratori](#).
- La [designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione](#) interno o esterno all'azienda.
- Gli obblighi dei [progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori](#).
- Il contratto d'appalto o d'opera.
- La riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi cui partecipano il [responsabile del servizio di prevenzione e protezione](#), il [medico competente](#), [il rappresentante per la sicurezza](#).
- La [valutazione del rischio](#) connesso all'esposizione dei lavoratori ad agenti [cancerogeni](#) e [biologici](#) e redazione di un relativo documento integrato da dati specifici riguardanti il rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e biologici.
- Una nuova [valutazione del rischio](#) per l'esposizione ad agenti cancerogeni e biologici in occasione di modifiche del processo produttivo significative per la sicurezza e la salute sul lavoro o in ogni caso ogni tre anni.
- Una nuova valutazione del rischio e la misurazione della concentrazione dell'[agente cancerogeno](#) in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate qualora gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato l'esistenza di un'anomalia nei lavoratori imputabile all'esposizione ad un certo agente cancerogeno e il [medico competente](#) abbia informato il [datore di lavoro](#) a riguardo.
- Una nuova valutazione del rischio in seguito alla rilevazione di un'anomalia da parte della sorveglianza sanitaria imputabile all'esposizione ad un [agente biologico](#) della quale il datore di lavoro venga informato dal medico competente.

Il datore di lavoro ed i dirigenti sono puniti con la pena dell'**arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da tre a otto milioni** per la violazione delle disposizioni riguardanti:

- La fornitura dei [dispositivi di protezione individuale](#) a lavoratori previa consultazione del [responsabile del servizio di prevenzione e protezione](#).
- L'adozione di misure idonee affinché solamente i lavoratori informati accedano alle zone più a rischio.
- L'adozione delle misure appropriate per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza.
- La richiesta ai lavoratori di riprendere il loro posto di lavoro se persiste un pericolo.
- L'adozione di misure idonee a non provocare rischi per la salute della popolazione e dell'ambiente esterno.
- L'adozione delle misure necessarie per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei lavoratori e nel caso di pericolo grave e immediato.
- La cooperazione con le imprese appaltatrici e con i lavoratori autonomi nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
- Il dovere di [formazione](#).
- La strutturazione dei [luoghi di lavoro](#) in maniera adeguata alle esigenze dei lavoratori portatori di handicap.
- La programmazione degli interventi affinché i lavoratori possano in caso di pericolo grave ed immediato, mettersi in salvo o possano prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze del pericolo che si presenta.

- L'adozione dei provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica d'emergenza.
- L'adozione delle misure necessarie a rendere i [luoghi di lavoro](#) sicuri sino a che questi non siano adeguati alle norme del decreto.
- La collocazione delle vie di circolazione in modo tale che sia agevole raggiungere le uscite d'emergenza.
- La manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei dispositivi di sicurezza.
- La fornitura ai lavoratori di [attrezzature di lavoro](#) adeguate ai compiti che devono svolgere, idonee ai fini della sicurezza e della salute.
- L'adozione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre i rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- L'adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate e utilizzate correttamente e sottoposte ad idonea manutenzione.
- La [formazione](#) e l'addestramento dei lavoratori riguardo l'uso delle attrezzature di lavoro.
- L'[obbligo d'uso dei dispositivi di protezione individuale](#) quando i rischi non possono essere evitati in altro modo, il controllo dell'efficienza e dell'impiego corretto dei DPI, la manutenzione.
- La formazione e l'addestramento dei lavoratori riguardo l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
- L'adozione delle misure necessarie per evitare la necessità di una [movimentazione manuale dei carichi](#) da parte dei lavoratori e, qualora non sia possibile farne a meno, l'adozione delle misure organizzative necessarie per la riduzione del rischio comportato dalla movimentazione manuale dei carichi.
- L'adozione delle misure necessarie affinché la movimentazione sia il più possibile sana e sicura.
- Formazione dei lavoratori riguardo al modo corretto di muovere manualmente i carichi.
- Adozione delle misure appropriate per evitare i rischi riscontrati nella valutazione riguardo ai danni provocati dall'[utilizzo di attrezzature munite di videoterminali](#).
- Formazione dei lavoratori riguardo al corretto utilizzo delle attrezzature munite di videoterminali.
- Le interruzioni dell'attività dei lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali e la soggezione di questi a controlli sanitari
- Adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per limitare i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori ad [agenti cancerogeni](#); adozione delle misure igieniche adeguate.
- Formazione dei lavoratori sulle misure necessarie a limitare i danni da esposizione ad agenti cancerogeni.
- Adozione di particolari accorgimenti riguardo lo svolgimento di operazioni lavorative particolarmente a rischio di esposizione ad agenti cancerogeni.
- Sorveglianza sanitaria di lavoratori a rischio da esposizione ad agenti cancerogeni.
- Adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche riguardo l'esposizione ad agenti cancerogeni.
- L'adozione di misure appropriate per identificare e rimuovere la causa di eventi non prevedibili che comportano un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni.
- L'adozione di speciali misure di sicurezza per i lavoratori che compiono operazioni lavorative particolari.
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in base alle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati e a rischio per la salute in relazione all'esposizione ad agenti cancerogeni.
- Misurazione della concentrazione dell'agente cancerogeno nell'aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.
- Adozione delle misure di protezione e prevenzione riguardo al rischio accertato in relazione all'esposizione ad [agenti biologici](#), adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali, per evitare l'esposizione dei lavoratori agli agenti biologici, adozione delle misure igieniche, adozione di misure specifiche per i lavoratori e gli stabulari, adozione di misure specifiche per i processi lavorativi industriali.
- La formazione dei lavoratori sulle misure da adottare per evitare i rischi connessi all'utilizzo di agenti biologici.

- La sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio di esposizione ad agenti biologici.
- La fornitura dei mezzi di protezione; l'adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio e le istruzioni ai lavoratori affinché essi abbandonino il posto di lavoro in caso di pericolo.
- L'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione o per l'ambiente esterno.
- L'adozione delle misure necessarie per prevenire gli incendi e per l'evacuazione dei lavoratori.
- L'adempimento del dovere di formare i lavoratori.
- La strutturazione dei [luoghi di lavoro](#) tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di handicap.

Il datore di lavoro ed i dirigenti sono puniti con l'**arresto da due a quattro mesi o ammenda da uno a cinque milioni** per la violazione delle disposizioni riguardanti:

- L'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e i [D.P.I.](#) successiva alla [valutazione del rischio](#) nel documento.
- Il programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Verifica dell'idoneità tecnica delle imprese appaltatrici e coordinamento di queste.
- [Informazioni al servizio di prevenzione e protezione.](#)
- Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.
- Obblighi riguardanti la prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
- L'[informazione](#) generale ai lavoratori e le informazioni specifiche riguardo all'[uso delle attrezzature di lavoro](#), informazione e formazione riguardo ai [dispositivi di protezione individuale](#) messi a disposizione dei lavoratori, informazione e formazione sulla [movimentazione manuale dei carichi](#), l'uso di [attrezzature munite di videotermini](#), informazione riguardo gli [agenti cancerogeni](#).
- La comunicazione all'organo di [vigilanza](#) del verificarsi di eventi non prevedibili che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori agli [agenti cancerogeni](#).
- Registro di esposizione all'agente cancerogeno.
- Comunicazione all'organo di vigilanza dell'intenzione di esercitare attività che comportano l'uso di [agenti biologici dei gruppi 2 o 3](#).
- Informazione al Ministero della Sanità riguardo l'utilizzo o la cessazione dell'utilizzo di ogni agente biologico del gruppo 4.
- Comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, dei lavoratori e del rappresentante per la sicurezza dell'avvenuta dispersione di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3, 4, delle cause che lo hanno provocato e delle misure che si intendono adottare.
- Informazione ed istruzione dei lavoratori riguardo gli agenti biologici.
- L'apposizione di cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente.
- Consegna del registro degli esposti agli organi competenti.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a sei milioni** per la violazione delle disposizioni riguardanti:

- La tenuta del registro degli infortuni sul lavoro.
- La custodia della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- La comunicazione all'Ispettorato del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti della persona designata come [responsabile del servizio di prevenzione e protezione](#).
- La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
- La consegna del registro degli esposti all'[agente cancerogeno](#) e del registro degli esposti all'[agente biologico](#) all'organo competente; la conservazione delle annotazioni

individuali nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici e delle cartelle sanitarie e di rischio fino alla cessazione del rapporto di lavoro.